

REGOLAMENTO ALLEGATO ALLO STATUTO IN VIGORE

Art. 1

ASSOCIATI

1. Il presente regolamento dispone quanto non espressamente sancito nello Statuto Federmanager Sicilia Orientale in vigore.
2. La domanda per l'ammissione in qualità di associato deve essere formulata per iscritto dall'interessato ed essere adeguatamente documentata relativamente ai requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto.
3. Spetta al Comitato di Presidenza, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, decidere sull'ammissione ad associato. In caso di non unanimità sul parere di ammissione, il caso viene portato al Consiglio Direttivo che decide in via definitiva.
4. L'associato è tenuto a pagare la quota d'iscrizione nonché i contributi associativi secondo quanto stabilito all'art. 6 comma 3 lettera i) dello Statuto in vigore. Si considera moroso l'associato che non abbia versato il contributo associativo entro il termine stabilito dal Comitato di Presidenza. La posizione associativa è strettamente personale, non è trasmissibile a terzi.
5. L'esclusione del socio per morosità è deliberata dal Comitato di Presidenza e comunicata al socio moroso. Restano a carico del socio i contributi non versati (per l'anno solare in corso e per precedenti esercizi) fino alla perdita della qualità di socio a seguito della comunicazione di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale.
6. Il socio decaduto per morosità, che al ricevimento della comunicazione di esclusione dovesse pagare quanto dovuto senza azione alcuna, a richiesta, può riacquistare lo status di associato.
7. Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale mediante lettera raccomandata ed hanno effetto immediato. L'associato dimissionario è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.
L'associato è obbligato a dare tempestiva notizia a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale della risoluzione del suo rapporto d'impiego e d'ogni eventuale variazione sopravvenuta nel rapporto stesso.
8. La radiazione viene proposta dal Comitato di Presidenza e comunicata dal Presidente dell'Associazione all'interessato mediante raccomandata A.R. Contro la deliberazione di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo il quale deciderà in modo definitivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
9. L'associato che cessi dalla qualifica di dirigente industriale o quadro apicale, può rimanere iscritto a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale, purché non eserciti

attività incompatibile con l'appartenenza, così come stabilito dal primo comma dell'art. 3, dello statuto, con la qualifica di dirigente o quadro in servizio.

11. L'associato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei propri recapiti (postale, e-mail e telefonico).

Art. 2

ASSEMBLEE

1. L'Assemblea per adunanza è valida in prima convocazione se è presente la metà +1 degli iscritti aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti nel rispetto delle proporzioni definite dallo Statuto. L'Assemblea è presieduta da un Presidente da essa nominato. Il Presidente nomina, tra gli associati, un segretario, che redige il verbale dell'adunanza, e propone all'Assemblea la nomina di tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

2. Nel caso di votazione per "referendum" la lettera di convocazione deve contenere, oltre l'indicazione dell'ordine del giorno e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per "referendum", anche la indicazione della data e l'ora di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

3. Per l'Assemblea con votazione per "referendum" la scheda di votazione, allegata alla lettera di convocazione, per essere valida deve pervenire, al luogo dove deve avvenire lo scrutinio, entro il termine fissato nella convocazione. La chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.

4. Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli associati. Le particolari modalità concernenti il "referendum" per l'elezione del Consiglio Direttivo saranno precisate in apposite norme allegate alla lettera di convocazione.

Art. 3

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Nelle sedute del Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo componente, si deve procedere a votazione.

2. Il componente del Consiglio Direttivo che nell'arco di 12 mesi non partecipi ingiustificatamente a tre riunioni consecutive oppure che, nel corso del mandato, totalizzi più di otto assenze, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 4

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri agisce sulla base dei ricorsi degli associati ed ha il compito di:

- a) dirimere le controversie personali tra associati;

FEDERMANAGER Sicilia Orientale - Associazione Dirigenti di Aziende Industriali

- b) decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni prese dagli organi di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale;
 - c) vigilare sull'osservanza dello statuto, dando comunicazione al Consiglio Direttivo di eventuali accidentali inosservanze;
 - d) vigilare sul comportamento etico degli Associati;
 - e) esprimere parere consultivo su richiesta da parte del Consiglio Direttivo.
2. Il componente che ha riportato più voti nell'elezione ha diritto di prelazione per la carica di Presidente del Collegio.
3. In caso di cessazione dalla carica, per un qualsivoglia motivo, di un componente effettivo, gli subentra il supplente che ha riportato più voti.

Art. 5

NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea che verrà appositamente convocata.